

Giovedì 19 Marzo 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Decreto “Cura Italia” : prima risposta alla crisi Coronavirus.

a cura di *Digit@L@b* M.I.A.



Il Decreto “**Cura Italia**” è la prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento.

Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS (artt. 19-22)

Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di **ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà** a causa del Coronavirus:

- 1) **cassa integrazione ordinaria** ma conteggiata **oltre i limiti di legge**, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
- 2) **fondo di integrazione salariale rafforzato** per aziende con più di 5 dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà
- 3) **cassa integrazione in deroga** per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate.

In particolare:

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art. 19)

- ♦ I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per l'emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.
- ♦ Sono dispensati dall'osservanza del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta, fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.
- ♦ La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.
- ♦ Tali periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.
- ♦ L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Non si applica il limite temporale di 30 giorni per le richieste, né il tetto aziendale, per l'anno 2020.
- ♦ Il trattamento, su istanza del datore di lavoro può essere concesso con pagamento diretto da parte dell'INPS.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DELLA STRAORDINARIA (Art 20)

- ♦ Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che **sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.**
- ♦ Non si applica il contributo addizionale previsto dall'art. 5 d.lgs 148/2015

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE assegno ordinario in sostituzione di trattamenti di assegni di solidarietà (Art 21)

- ♦ I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare **domanda di concessione dell'assegno ordinario che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.**
- ♦ I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'art 19 di questo decreto, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

Cassa integrazione in deroga (Art. 22)

- ♦ Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, **tranne il lavoro domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro **previo accordo sindacale** che può essere concluso anche in via telematica. L'accordo **non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5 dipendenti.**

Congedi familiari straordinari per coronavirus o voucher baby-sitter (art. 23; 25)

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato **un congedo straordinario fino a quindici giorni**, per i genitori (anche adottivi e affidatari) **con figli di età non superiore ai 12 anni** delle seguenti categorie:

- ◆ **lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50%** della retribuzione
- ◆ **Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito individuato per determinare l'indennità di maternità**
- ◆ **Lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per i quali l'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020**

Sono **esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno** al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.

- ◆ La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
- ◆ Gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151 2001), **in corso di fruizione già alla data del 5 marzo** e durante tutta la sospensione, **sono convertiti** nel congedo straordinario per coronavirus.
- ◆ **Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità** in situazione di gravità (ex L.104 1992)

I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa **tra i 12 e i 16 anni**, inoltre, **possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione** delle scuole, **senza corresponsione di indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro**, erogato attraverso il **Libretto famiglia telematico INPS**.

sostegno famiglie con figli (modalità alternative)

congedo familiare straordinario retribuito

- ◆ Per dipendenti pubblici e privati
- ◆ Iscritti Gestione separata
- ◆ Autonomi iscritti gestioni INPS
- ◆ 15 gg con indennità al 50%
- ◆ figli fino a 12 anni o disabili senza limite di età
- ◆ a partire dal 5 marzo 2020
- ◆ possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso

vs. voucher baby sitting

- ◆ 600 euro
- ◆ 1000 euro solo per il personale sanitario pubblico e privato

congedo non retribuito

- ◆ per tutta la durata della chiusura delle scuole
- ◆ senza indennità ma con diritto alla conservazione del posto
- ◆ figli fino a 16 anni

Per i **lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato**, appartenenti alle categorie:

- ◆ dei medici,
- ◆ degli infermieri,

- ♦ dei tecnici di laboratorio biomedico,
- ♦ dei tecnici di radiologia medica e
- ♦ degli operatori socio-sanitari,

il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel **limite massimo di 1.000,00 euro**.

Le modalità operative per la richiesta e l'erogazione saranno stabilite dall'INPS.

Infine, per i Sindaci dei Comuni è previsto l'ampliamento dei permessi speciali da 48 fino a 72 ore. Inoltre, le assenze dal lavoro per i lavoratori dipendenti pubblici sono equiparate al ricovero ospedaliero.

Permessi retribuiti legge 104 1992 (art. 24)

L'art. 24 prevede un'**estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92 per ulteriori complessive 12 giornate**, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Tuttavia, **per il personale sanitario del SSN**, la necessità di utilizzare tali permessi deve essere compatibile con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti.

A questo fine sono stanziati 553,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps accetterà le domande fino al raggiungimento del limite di spesa.